

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

(L'originale della presente Appendice S, pubblicato sul sito web FIA nelle lingue Francese e Inglese, è il solo ad avere carattere ufficiale)

APPENDICE S AL CODICE SPORTIVO INTERNAZIONALE F.I.A

CODICE DI CONDOTTA COVID-19

ARTICOLO 1

1.1 Il presente Codice di Condotta COVID-19 (il Codice COVID-19) è pubblicato dalla FIA nell'esercizio dei poteri di cui agli Articoli 1.1 e 19.2 del Codice Sportivo Internazionale. La Prima Parte si applica dal 19 giugno 2020 fino alla sua abrogazione da parte della FIA. La Seconda Parte si applica dal 1° settembre 2020 fino alla sua abrogazione da parte della FIA. I termini definiti (indicati in corsivo) che non sono definiti di seguito avranno il significato attribuito loro dal Codice Sportivo Internazionale.

1.2 Il contesto in cui si sviluppa il presente Codice COVID-19 è il seguente:

1.2.1 L'inizio della stagione agonistica 2020 è stato ritardato a causa della pandemia di COVID-19.

1.2.2 I team e le altre parti interessate dei Campionati, coppe, trofei, challenge, serie FIA e serie internazionali iscritte al Calendario Sportivo Internazionale FIA desiderano iniziare le rispettive competizioni il più presto possibile, a condizione che i rischi di trasmissione del virus del COVID-19 possano essere ridotti ad un livello accettabile.

1.2.3 La FIA ha quindi consultato le linee guida emanate dalle autorità sanitarie pubbliche, e si è avvalsa del parere di un esperto esterno indipendente, per elaborare:

a) i protocolli descritti nella Prima Parte del presente Codice COVID-19 per ridurre i rischi di trasmissione del virus del COVID-19 che possono sorgere durante l'organizzazione di Eventi che includono una Competizione del Campionato del Mondo FIA di Formula Uno (**Eventi Parte Prima**).

b) i protocolli descritti nella Seconda Parte per le Competizioni diverse dal Campionato del Mondo di Formula Uno FIA ma che comprendono una o più gare di un altro Campionato ~~del Mondo, coppa, trofeo, challenge, serie~~ FIA (**Eventi Parte Seconda**).

Nota esplicativa: l'applicazione dei protocolli della parte II è raccomandata per gli eventi diversi dal Campionato del Mondo FIA ovvero è raccomandata per altri campionati, Coppe, Trofei, Challenge e Serie FIA.

1.3 La FIA continuerà a rivedere il presente Codice COVID-19 e potrà modificarlo periodicamente per garantirne l'efficacia. Salvo diversa indicazione, tali modifiche entreranno in vigore al momento della pubblicazione sul sito web della FIA.

1.4 Fatto salvo l'articolo 1.5:

1.4.1 Gli articoli 1,2,3 e 4 del presente Codice Covid-19 si applicano sia ad Eventi Parte Prima che a quelli Parte Seconda. Salvo diverse indicazioni, i riferimenti ad Eventi Coperti riguardano sia Eventi della Prima Parte che Eventi della Seconda Parte.

1.4.2 La Prima Parte del presente Codice Covid-19 (articolo 5) si applica solo ad Eventi Parte Prima.

1.4.3 La Seconda Parte del presente Codice Covid-19 (articolo 6) si applica solo ad Eventi Parte Seconda.

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

1.5 A causa del rapido evolversi della pandemia da COVID-19 e delle diverse disposizioni nelle varie giurisdizioni in termini di obblighi e raccomandazioni, che sono modificati anche con breve avviso, il Consiglio Mondiale dello Sport ha delegato il potere di modificare i protocolli relativi agli Eventi della Prima Parte al Delegato Covid-19 (per aggiungere, cancellare o per altre modifiche) che, se lo ritiene necessario, può agire sia durante un determinato Evento della Prima Parte che per quello successivo. Il Delegato Covid-19 comunica le sue *Note* contenenti le modifiche a tutti gli Stakeholder che sono responsabili di distribuirle ai loro Partecipanti. Il Delegato COVID-19 ad un Evento Parte Seconda non può modificare i protocolli riportati nella Seconda Parte del presente Codice COVID-19.

1.6 Il Delegato Covid-19 può inserire nelle sue Note delle direttive di tipo operativo per indicare agli Stakeholder ed ai Partecipanti le modalità di applicazione delle disposizioni del presente Codice COVID-19. Tali direttive possono essere generali o specifiche di un particolare Evento Coperto.

1.7 Il Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico ha nominato un Gruppo di esperti FIA COVID-19 con l'autorità di concedere una deroga totale o parziale a certi requisiti di cui alla Parte Seconda del presente codice COVID-19 (e/o la loro sostituzione con requisiti diversi) per quanto riguarda particolari Eventi di Parte Seconda, a condizione che il gruppo di esperti COVID-19 FIA sia convinta che tale deroga garantisca comunque la sicurezza ed il successo dell'organizzazione di tale Evento di Parte Seconda.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1 I seguenti termini hanno il significato seguente:

Per **Fornitore di Tests Autorizzato**, si intende il fornitore di tests designato dalla FIA o (se questo fornitore non fosse in grado di fornire i test in una specifica località) un fornitore alternativo autorizzato dall' autorità sanitaria nazionale del paese in cui opera il laboratorio.

Medico-Capo indica un dottore in medicina incaricato dell'organizzazione dei servizi medici per tutte le attività relative ad una Competizione.

Contagiato indica un individuo con infezione da COVID-19 confermata.

Contatto stretto significa che il Partecipante in questione (a) si è trovato a meno di due metri da una persona infetta, (i) per più di quindici minuti, o (ii) in uno spazio limitato (per esempio una macchina); o (b) ha prestato le sue cure a una persona infetta senza indossare adeguati sistemi di protezione individuale.

Delegato COVID-19 significa la persona nominata dalla FIA quale responsabile, per suo conto, della supervisione e dell'applicazione del presente Codice COVID-19 in un Evento Coperto. Per le gare Parte Seconda il Delegato COVID-19 è il Delegato Medico FIA o, in assenza, il Medico Capo.

Le **Note del Delegato COVID-19** indicano il documento di questo nome, rilasciato di quando in quando dal Delegato COVID-19, contenente le modifiche a questo Codice COVID-19 (solo per le gare della Prima Parte) e ogni altra nota o direttiva di tipo operativo ai fini della loro applicazione, generale o specifica, ad un particolare Evento Coperto.

Gruppo di Esperti COVID-19 indica il gruppo con questo nome costituito dal Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico allo scopo di di cui al presente Codice COVID-19, premesso che tutte le questioni relative alla sua composizione e altri requisiti procedurali competono al Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico.

Sono **Sintomi del COVID-19** la febbre, la tosse, la mancanza di respiro, la fatica, il mal di testa, il naso che cola (rinite), il mal di gola (faringite), la perdita del gusto o dell'olfatto, un'eruzione cutanea e/o uno scolorimento delle dita o delle unghie (e/o altri sintomi specificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di volta in volta¹).

Idoneo a Partecipare significa che il Partecipante di Profilo 1 in questione (come definito all'articolo 3.5) non presenta fattori di rischio relativi al COVID-19 che gli impediscano di partecipare a degli Eventi Coperti. Più precisamente, la conferma dello Stakeholder che il Partecipante di Profilo 1 è Idoneo a partecipare ad un Evento Coperto significa che:

¹ Vedere: [who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3)

1) il Partecipante di Profilo 1

- a) ha fatto un Test PCR organizzato dallo Stakeholder ed effettuato da un Fornitore di Tests Autorizzati 96 ore prima del suo arrivo sul Sito dell' Evento Coperto in questione (**Test Preliminare all'Evento**), e lo Stakeholder ha ricevuto una comunicazione del Partecipante di Profilo 1 o del Fornitore di Tests Autorizzati sulla base dei risultati del test ; **oppure e**
- b) **è completamente vaccinato contro il Covid-19 con un vaccino approvato dall'Organizzazione Mondiale della Salute (status: completato²)**

Nota: un partecipante è completamente vaccinato 2 settimane dopo aver ricevuto l'ultima dose di vaccino e conserva lo status di completato per un anno.

Oppure

- c) **ha un certificato che dimostra di essere stato precedentemente contagiato da Covid-19 e di avere avuto il primo risultato positivo al test almeno 4 settimane e non più di 6 mesi prima dell'Evento coperto a cui desidera partecipare.**

2) lo Stakeholder ha potuto concludere (esaminando la dichiarazione fatta dal Partecipante di Profilo 1 o un questionario di valutazione e profilo di rischio compilato dal Partecipante di Profilo 1 o altra documentazione) che il Partecipante di Profilo 1 non ha problemi di salute pregressi o altri fattori di rischio relativi al COVID-19 (rischiosi per se stesso o altri) tali da implicare che non debba partecipare all'Evento in questione, tenendo conto di tutti i fattori di rischio applicabili secondo le direttive nazionali e dell'Organizzazione Mondiale di Sanità.

Gruppo indica i Partecipanti di Profilo 1 collegati ad un particolare Stakeholder (ad esempio, il "gruppo Pirelli" o il "gruppo Promotore") o che lavorano per un subappaltatore o per un fornitore dello Stakeholder ma che interagiscono esclusivamente con i Partecipanti di Profilo 1 di questo Stakeholder nel corso dell'Evento Coperto.

Nota esplicativa: Per limitare possibili disfunzionalità seguenti ad un test positivo sul Posto, si raccomanda vivamente agli Stakeholder, se possibile, di distribuire i Partecipanti di Profilo 1 in Sotto-Gruppi distinti per categorie più ristrette di persone fra loro collegate (ad esempio il "gruppo della squadra della pit-lane", il "gruppo dell'unità di potenza", etc.) e di applicare a questi Sotto-Gruppi le misure di contenimento riportate nel presente Codice COVID-19 per le interazioni fra i Gruppi.

Isolamento indica il confinamento delle persone infette in una zona dedicata per impedire la trasmissione del COVID-19 ad altre persone.

Per **Delegato Medico** si intende la persona in possesso di tale titolo designata dalla FIA per la supervisione dei servizi medici forniti presso la Sede della Competizione, inclusa la verifica della loro conformità ai Regolamenti Applicabili.

Mascherina di protezione medica indica una mascherina di protezione conforme alla Norma Europea EN 14683:2019+AC:2019

Test PCR significa un test di Reazione a Catena della Polimerasi (che utilizza uno o più campioni corporei che il Fornitore di Test Autorizzato può specificare) per la presenza di antigeni COVID-19, o ogni altro test indicato dal Delegato COVID-19.

PPI designa i presidi di protezione individuale come mascherine di protezione medica, occhiali, occhiali di protezione, guanti, etc.

Quarantena significa il confinamento di persone potenzialmente infette in un luogo apposito del Sito che consenta la sorveglianza ed impedisca qualsiasi contatto stretto con gli altri Partecipanti fino a che si abbia una diagnosi a disposizione.

² V. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines>

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

Sito indica le Zone Riservate, le Zone ad Alta Densità, le Zone a Bassa Densità e altri spazi del luogo in cui si svolge l'Evento Coperto in questione, accessibili solo alle persone accreditate.

ARTICOLO 3 APPLICAZIONE

3.1 Il presente Codice COVID-19 è applicabile a ciascuno dei seguenti soggetti coinvolti in un Evento Coperto (ognuno di loro è uno **Stakeholder**):

3.1.1 La FIA.

3.1.2 L'ASN del paese in cui si svolge l'Evento Coperto.

3.1.3 L'*Organizzatore* dell'Evento Coperto in questione (se non è l'ASN).

3.1.4 Il *promotore* dell'Evento Coperto in questione.

3.1.5 I titolari dei diritti commerciali delle rispettive Gare dell'Evento Coperto in questione.

3.1.6 Ogni Team (un *Concorrente*) che si è iscritto ad una Gara dell'Evento Coperto in questione.

3.1.7 Emittenti e altri media per le Gare dell'Evento Coperto in questione.

3.1.8 Fornitori di prodotti o servizi (o appaltatori e subappaltatori) a tutte le parti sopra elencate o a tutti i Concorrenti di una Gara di un Evento Coperto. (Non si considerano Stakeholders i fornitori (o altri appaltatori e subappaltatori) di solo una o di solo alcune delle parti sopra elencate, o di solo uno/alcuni Concorrenti della Gara in questione. Invece, coloro che partecipano a un Evento coperto per proprio conto sono considerate come Partecipanti dello Stakeholder per il quale prestano forniture.)

3.2 Come condizione per l'accesso agli Eventi Coperti, gli Stakeholder sono tenuti a rispettare il Codice COVID-19, ed a garantire che i partecipanti, a loro nome, ad un Evento Coperto si conformino al presente Codice COVID-19. Il mancato rispetto di questa condizione può comportare l'esclusione dagli Eventi Coperti.

3.3 Il presente Codice COVID-19 si applica anche a ciascuna persona che partecipa ad un Evento Coperto per una ragione qualsiasi per conto di uno Stakeholder, inclusi (ma non solo) funzionari, dipendenti, membri del personale, appaltatori, agenti, rappresentanti, consulenti e volontari dello Stakeholder, ed anche (per quanto riguarda i Concorrenti) i Piloti, il titolare del team, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il team manager, gli ingegneri di gara e tutto il personale del team (sia che si tratti di persone già registrate o meno presso la FIA sia che rientrino o meno nella definizione di Partecipanti) (ciascuno dei quali è da ritenersi un **Partecipante**).

3.4 Come condizione per l'accesso ad un Evento Coperto, il Partecipante deve accettare per iscritto, in una forma soddisfacente per la FIA, di conformarsi a questo Codice COVID-19. Nessun individuo è costretto ad accettare di rispettarlo né sarà sanzionato dalla FIA se non lo fa; ma se dichiara di non voler rispettare il presente Codice COVID-19 non potrà accedere né partecipare all'Evento Coperto.

3.5 I Partecipanti che devono entrare nei luoghi di lavoro ad alta densità di presenze su un Sito (per esempio, i paddock, l'edificio della direzione di gara, la pit lane) (**Zone ad alta densità**) sono definiti in questo Codice COVID-19 come **Partecipanti di Profilo 1**. Tutti i protocolli elencati di seguito che fanno riferimento a Partecipanti o a Partecipanti di Profilo 1 si applicano integralmente ai Partecipanti di Profilo 1.

3.6 Le Persone che devono entrare solo in aree di lavoro con bassa densità di presenze (**Zone a bassa densità**) sono definite in questo Codice COVID-19 come **Partecipanti di Profilo 2**. Se i protocolli elencati di seguito menzionano solo i Partecipanti di Profilo 1, non si applicano ai Partecipanti di Profilo 2, ma tutti i Protocolli che si riferiscono a Partecipanti sono loro applicabili. Ai Partecipanti di Profilo 2 non è consentito l'accesso alle aree ad alta densità; ed il

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

Sito sarà organizzato in modo tale da impedire qualsiasi contatto, sul Sito, tra i Partecipanti del Profilo 1 ed i Partecipanti di Profilo 2.

Nota esplicativa: non rientrano in queste categorie e sono quindi fuori dal campo di applicazione di questo Codice COVID-19, (1) gli spettatori (che sono sotto la responsabilità dell'Organizzatore dell'Evento Coperto in questione); e (2) gli spedizionieri che entrano in una Zona a Bassa Densità solo per un breve periodo di tempo per consegnare o ritirare articoli in un'area appositamente riservata.

3.7 Una persona che ha accettato di rispettare il presente Codice COVID-19, ma che poi ritira il suo consenso a fare i test, o che non rispetta le altre condizioni del Codice COVID-19 sarà esclusa dagli Eventi Coperti o dalle Zone ad Alta Densità ma potrà rimanere nelle Zone a Bassa Densità durante gli Eventi Coperti (a discrezione del Delegato COVID-19).

3.8 Interazione tra il Codice COVID-19 e altri obblighi :

3.8.1 Nulla nel presente Codice COVID-19 è inteso a compromettere l'applicazione di quanto segue:

3.8.1.1 le norme e i regolamenti che disciplinano gli Eventi Coperti, tra cui (ma non solo) gli Statuti FIA, il Codice Sportivo Internazionale e relativi allegati, i regolamenti sportivi, tecnici e qualsiasi altro regolamento specifico o altrimenti applicabile alla Competizione in questione (i **Regolamenti Applicabili**); o

3.8.1.2 leggi e regolamenti transnazionali, nazionali e locali applicabili agli Eventi Coperti, tra cui le leggi e i regolamenti relativi al COVID-19 (le **Leggi Applicabili**).

3.8.2 Regolamenti Applicabili e Leggi Applicabili prevarranno su questo Codice COVID-19. In particolare, tutte le misure disciplinari e di sicurezza relative alla pit lane e al circuito/pista, così come tutti gli altri requisiti di sicurezza dei Regolamenti Applicabili o delle Leggi Applicabili (insieme, i **Requisiti di Sicurezza**), hanno la precedenza sulle disposizioni del presente Codice COVID-19.

3.8.3 Stakeholder e Partecipanti non devono cambiare il modo in cui applicano i Requisiti di Sicurezza per conformarsi al presente Codice COVID-19 salvo siano in grado di farlo senza compromettere l'efficacia dei Requisiti di Sicurezza. Di conseguenza, il mancato rispetto di un requisito del presente Codice COVID-19 che sia in conflitto con un Requisito di Sicurezza non sarà considerato come violazione del presente Codice COVID-19. In caso di dubbio, lo Stakeholder deve consultare il Delegato COVID-19.

ARTICOLO 4 PROCEDURA

4.1 Ogni difformità sostanziale dai requisiti del presente Codice COVID-19 dev'essere subito segnalata al Delegato COVID-19.

4.2 Ogni decisione del Delegato COVID-19 di allontanare un Partecipante e/o di negargli l'accesso a tutto o a parte dell'Evento Coperto, in base a valutazioni di infezione o potenziale infezione dello stesso Partecipante, è definitiva e non può essere contestata per qualsiasi motivo o istanza.

4.3 Le decisioni del gruppo di esperti COVID-19 della FIA di derogare a qualsiasi requisito di cui alla Parte Seconda di questo codice COVID-19 in relazione ad un Evento particolare sottoposto alla Seconda Parte e/o di introdurre qualsiasi nuovo requisito in relazione ad un Evento particolare di Parte Seconda, devono essere confermate per iscritto dal gruppo di esperti COVID-19 della FIA e notificato a tutti gli Stakeholder che dovranno rispettarle in relazione all'Evento di Parte Seconda.

4.4 Benché i protocolli indicati in questo Codice COVID-19 siano concepiti per ridurre il rischio di trasmissione del virus del COVID-19, ciascuno Stakeholder e ciascun Partecipante riconosce che non è possibile eliminare completamente tale rischio. Ogni Partecipante si assume il rischio di malattia o morte collegato al COVID-19 ed alla sua partecipazione ad un Evento Coperto, e (conformemente all'art. 1.1.3 del Codice Sportivo Internazionale) accetta (per sé e per conto del suo patrimonio, eredi e aventi diritto) che la FIA ed i suoi direttori, dirigenti, impiegati, agenti e funzionari non si assumono alcuna responsabilità relativamente a questa malattia o morte, a meno che venga provato

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

che tale malattia o morte siano conseguenza di una mancanza intenzionale o di una grave negligenza della FIA. Il Partecipante si impegna a non presentare alcun ricorso incompatibile con la frase precedente e, ciascuno Stakeholder accetta di non presentare tale ricorso, facendo altresì in modo che i propri Partecipanti non presentino ricorsi incompatibili con la frase precedente.

4.5 Salvo diversamente concordato con la FIA :

4.5.1 Questo Codice COVID-19 ed ogni ricorso o controversia derivante dal presente Codice COVID-19 o ad esso relativo sono regolati esclusivamente dal diritto francese ed interpretati conformemente ad esso, senza tener conto dei principi di conflitto di leggi che potrebbero richiedere l'applicazione delle leggi di un'altra giurisdizione.

4.5.2 Ogni ricorso o controversia derivante dal presente Codice COVID-19 o ad esso relativo (1) sarà risolta definitivamente nel rispetto del Codice Sportivo Internazionale e del Regolamento Disciplinare e Giudiziario della FIA; o (2) (qualora il ricorso o la controversia in questione non rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento Disciplinare e Giudiziario della FIA) sarà deciso esclusivamente dalla Corte di Giustizia di Parigi.

4.5.3 Se il Delegato COVID-19 ritiene che un Partecipante debba essere espulso da uno o più Eventi Coperti e non possa più avervi accesso, non a causa di un rischio di infezione o potenziale tale, ma piuttosto per aver violato deliberatamente, gravemente o ripetutamente il Codice COVID-19, il Delegato COVID-19 deve presentare rapporto ai Commissari Sportivi che procederanno secondo l'art. 11.9 del Codice Sportivo Internazionale.

4.5.4 Se il Delegato COVID-19 ritiene che un Partecipante abbia violato deliberatamente, gravemente o ripetutamente il Codice COVID-19, il Delegato COVID-19 deve presentare rapporto ai Commissari Sportivi che procederanno secondo l'art. 11.9 del Codice Sportivo Internazionale.

PARTE PRIMA DEL PRESENTE CODICE COVID-19

ARTICOLO 5 PROTOCOLLI PER EVENTI PARTE PRIMA

ARTICOLO 5A. PROTOCOLLI SEMPRE APPLICABILI

5.1 Gli Stakeholder devono valutare e riesaminare le proprie attività per garantire che siano presenti sul Sito, per loro conto, solo le persone essenziali all'organizzazione ed alla buona riuscita della Manifestazione e/o dell'Evento Parte Prima

5.2 Gli Stakeholder devono fornire ai propri Partecipanti una copia di questo Codice COVID-19 e di ogni modifica dello stesso, accertarsi che siano pienamente informati dei requisiti del presente Codice COVID-19 (come modificato di quando in quando), e che li rispettino.

5.3 Gli Stakeholder devono dedicare delle risorse sufficienti a consentire a loro ed ai propri Partecipanti di conformarsi efficacemente e senza ritardo al presente Codice COVID-19, compresa (ma non solo) l'organizzazione di Tests Preliminari all'Evento per tutti i propri Partecipanti di Profilo 1, la ricerca e la fornitura di mascherine di protezione (comprese le mascherine di protezione medica) in quantità sufficiente a sostituirle dopo quattro ore di utilizzo, e di altri PPI destinati ai Partecipanti di Profilo 1 nel periodo di soggiorno sul Sito e durante il viaggio a/dal Sito.

5.4 Prima di ogni Evento Parte Prima (compreso il secondo Evento Parte Prima nel caso di due Eventi consecutivi organizzati nello stesso Sito), ciascuno Stakeholder deve fornire al Delegato COVID-19 e ad altri secondo le istruzioni del Delegato COVID-19 :

~~**5.4.1** un elenco aggiornato di tutti i Partecipanti che desidera siano presenti, per suo conto, all'Evento Parte Prima, e la distinzione di ciascuno in Partecipante di Profilo 1 o Partecipante di Profilo 2;~~

~~**5.4.2** la conferma che ciascun Partecipante di Profilo 1 è idoneo a Partecipare all'Evento Parte Prima;~~

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

~~5.4.3 la conferma che ciascun Partecipante iscritto in elenco ha accettato per iscritto di essere sempre vincolato, conoscere e rispettare il presente Codice COVID-19 (è necessario allegare all'elenco una copia della sua accettazione, la prima volta che il Partecipante è iscritto in elenco);~~

~~5.4.4 la conferma che ciascun Partecipante in elenco accetta di sottoporsi ai Test Primari (unicamente per i Partecipanti di Profilo 1) ed ai Test Secondari organizzati da o per conto della FIA durante l'Evento Parte Prima;~~

~~5.4.5 la conferma che ciascun Partecipante in elenco (a) accetta di fornire i risultati di tali tests allo Stakeholder; e/o (b) accetta che il Fornitore di Test Autorizzato informi lo Stakeholder se il Partecipante resta Idoneo a Partecipare all'Evento Parte Prima sulla base dei risultati di questi tests;~~

~~5.4.6 l'indicazione del gruppo a cui è stato assegnato ciascun Partecipante del Profilo 1 dell'elenco, cioè, sia semplicemente al gruppo degli Stakeholder, sia, nel caso in cui lo Stakeholder sia un subappaltatore o fornitore di un altro Stakeholder e uno o più dei Partecipanti sulla sua lista lavoreranno esclusivamente con quell'altro Stakeholder durante l'Evento, al gruppo di quell'altro Stakeholder; e~~

~~5.4.7 il nome di un Partecipante presente nel Gruppo globale di ciascun Stakeholder (e non nel gruppo più ristretto in seno al gruppo più ampio) incaricato di controllare la conformità dei componenti di tale Gruppo al presente Codice COVID-19 e di segnalare ogni caso di non-conformità sostanziale al Delegato COVID-19.~~

~~Possono accedere al Sito solo le Persone Presenti in elenco per le quali siano state fornite tutte le informazioni. Possono accedere alle Zone ad Alta Densità del Sito solo i Partecipanti di Profilo 1 per i quali siano state fornite tutte le informazioni.~~

5.5 Se , prima di ciascun Evento Parte Prima, succede che il Partecipante non sia Idoneo a Partecipare all' Evento (ad es. se il suo test è positivo al virus del COVID-19 o se comincia a soffrire di Sintomi del COVID-19 o se ha un contatto stretto con una persona che soffre di Sintomi del COVID-19), il Partecipante non deve dichiararsi Idoneo a Partecipare.

5.6 Nel corso di un Evento Parte Prima, ciascun Partecipante si impegna a dire immediatamente al proprio Stakeholder, o al professionista medico, designato dal proprio Stakeholder, se è successo qualcosa che può renderlo non più Idoneo a Partecipare (ad es. se il suo test è positivo al virus del COVID-19 o se comincia a soffrire di Sintomi del COVID-19 o se ha un contatto stretto con una persona che soffre di Sintomi del COVID-19). Successivamente, il Partecipante deve adeguarsi alle istruzioni del proprio Stakeholder e del Delegato COVID-19.

5.7 Lo Stakeholder deve sorvegliare di continuo la situazione ed informare immediatamente il Delegato COVID-19 se, durante l'Evento Parte Prima, succede qualcosa (come ad es. una notifica da parte del Fornitore di Test Autorizzato in merito ad un Partecipante o un rapporto secondo i termini dell'articolo 5.6) che renda un Partecipante ad uno dei suoi Gruppi non più Idoneo, o potenzialmente non più Idoneo, a partecipare all'Evento Parte Prima. Successivamente, lo Stakeholder deve collaborare con il Delegato COVID-19 per gestire la situazione ed eventualmente ritirare il Partecipante dall'Evento Parte Prima, se lo richiede il Delegato COVID-19.

ARTICOLO 5.B. PROTOCOLLI APPLICABILI PRIMA DI CIASCUN EVENTO PARTE PRIMA

5.8 Gli Stakeholder si impegnano, per quanto possibile, a far sì che i Partecipanti si rechino nel Paese del Sito unicamente con i componenti del proprio Gruppo. Gli Stakeholder devono fornire ai Partecipanti i mezzi per osservare le opportune misure di contenimento durante il viaggio (ad es. il Distanziamento Sociale, l'igiene/lavare le mani, l'uso di salviette a base d'alcool, l'uso di PPI).

Nota esplicativa: Un Partecipante che fa parte del personale di uno Stakeholder ma che sia assegnato a lavorare esclusivamente nel Gruppo di un altro Stakeholder durante l'Evento Parte Prima, può recarsi nel Paese del Sito con questo Gruppo o con quello del proprio Stakeholder.

5.9 Per poter essere ammesse ad entrare nel Sito, le persone devono rispettare i seguenti requisiti pur se in possesso di un valido accredito:

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

5.9.1 devono aver dichiarato per iscritto, in una forma approvata dalla FIA, di accettare di essere vincolati e rispettare il presente Codice COVID-19;

5.9.2 il loro Stakeholder deve aver confermato che sono Idonee a Partecipare (solo per i Partecipanti di Profilo 1) ;

5.9.3 devono superare tutti i controlli (per esempio, il controllo della temperatura) previsti dalle autorità nazionali o locali o dall'Organizzatore dell'Evento Parte Prima; e

5.9.4 devono indossare una mascherina di protezione medica fino a raggiungere il posto occupato unicamente dal proprio gruppo (solo per i Partecipanti di Profilo 1)

ARTICOLO 5C. PROTOCOLLI APPLICABILI DURANTE UN EVENTO PARTE PRIMA

5.10 Quando si trovano fuori dal Sito (ad es. in hotel), nel corso di un Evento Parte Prima o fra **due** Eventi Parte Prima **che si svolgono in settimane consecutive nello stesso posto**, i Partecipanti di Profilo 1 sono tenuti a trascorrere il tempo con i compagni dello stesso Gruppo, limitando al minimo ogni interazione con persone esterne al Gruppo.

5.11 Quando si trovano fuori dal Sito i Partecipanti devono osservare adeguate misure per ridurre i rischi come specificate dai propri Stakeholder (ad es. l'igiene/lavare le mani, salviette a base d'alcool, i PPI). Gli Stakeholder devono fornire i PPI e altre risorse di cui i Partecipanti avessero bisogno per rispettare tali misure di contenimento dei rischi.

5.12 Tutti i Partecipanti devono seguire le procedure per ridurre i rischi messe in atto nel Sito, come lavare le mani regolarmente e accuratamente (usando disinfettanti per le mani a base d'alcool se possibile), usare i corridoi a senso unico e/o i segnali a terra per facilitare il Distanziamento Sociale, e indossare i PPI.

5.13 I Partecipanti di Profilo 1 che fanno parte di uno stesso Gruppo possono fare attività comuni e condividere spazi e strutture comuni all'interno del Sito senza l'obbligo di osservare il Distanziamento Sociale (come definito di seguito).

Nota esplicativa: Nonostante quanto disposto dall'art.5.13, si raccomanda ai Partecipanti di Profilo 1 che interagiscono solo con componenti dello stesso Gruppo di osservare il Distanziamento Sociale o di rispettare altre misure per ridurre i rischi, quali indossare la mascherina di protezione medica.

5.14 Ciascun Partecipante di Profilo 1:

5.14.1 deve ridurre al minimo le interazioni con i componenti di altri Gruppi;

5.14.2 deve indossare la mascherina di protezione medica ogni volta che si trova in spazi usati da componenti di altri Gruppi (ad esempio la pit-lane, la zone delle verifiche tecniche) ;

5.14.3 non deve usare strutture o servizi riservati all'uso esclusivo di membri di un altro Gruppo (ad esempio, le zone dedicate ai pasti, i bagni); e

5.14.4 deve limitare al minimo l'uso di strutture o servizi che siano aperti anche a persone esterne al proprio Gruppo.

5.15 Ciascun Partecipante di Profilo 1 deve stare ad una distanza di almeno due metri da tutti i Partecipanti estranei al suo Gruppo (**Distanziamento Sociale**). Fa eccezione a questa regola il caso in cui tale Distanziamento Sociale possa compromettere la sicurezza, il rispetto dei Regolamenti Applicabili o delle Leggi Applicabili, o la capacità di un Concorrente di partecipare alla Manifestazione in questione. Solo in questi casi, i Partecipanti in questione non sono obbligati ad osservare il Distanziamento Sociale ma devono indossare una mascherina di protezione medica (e/o un altro PPI, secondo le istruzioni del Delegato COVID-19) (a meno che tale presidio non sia sostituito da un sottocasco e un casco integrale che copra occhi, naso e bocca) e portare a termine il proprio compito il più rapidamente possibile, sempre cercando di mantenere la distanza da Partecipanti di altri Gruppi.

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

5.15.1 Lo Stakeholder che fornisce prodotti o servizi comuni a tutti i Concorrenti di un Campionato (per esempio, pneumatici, telemetria, videocamere a bordo, etc.) avrà, nel suo Gruppo, dei Partecipanti che devono interagire nel paddock con Partecipanti di diversi Gruppi. Oltre ad interagire osservando le precauzioni di cui all'art. 5.15, questi Stakeholder possono introdurre altre misure per ridurre i rischi (come stabilire specifiche fasce orarie per interagire con Gruppi diversi) che devono essere rispettate da tutti i Partecipanti che usano i suoi prodotti o servizi. Devono comunicare queste misure a tutti gli utenti prima dell'Evento Coperto in questione, mettendo in copia il Delegato COVID-19.

5.15.2 Lo Stakeholder che fornisce prodotti o servizi comuni a tutti i Concorrenti in diversi paddock deve avere dei Gruppi separati per ogni paddock.

5.16 Tutte le mascherine di protezione medica e gli altri PPI usati devono essere gettati in contenitori chiusi forniti dall'Organizzatore. L'Organizzatore deve eliminare tali rifiuti secondo le direttive e le norme locali.

5.17 Ogni Stakeholder deve controllare che ciascun Partecipante di Profilo 1 abbia fatto il Test PCR effettuato dal Fornitore di Test Autorizzato sul Sito

(1) **alla prima occasione, cioè non più di 24 ore dopo il suo arrivo sul Sito, e al più tardi** non più di cinque giorni dopo la data del Test Preliminare all'Evento; e

(2) almeno una volta ogni cinque giorni durante i giorni seguenti, anche dopo la gara se continua a stare nel Sito, come pure nell'intervallo fra due Eventi Parte Prima organizzati in settimane consecutive sullo stesso Sito (tutti insieme definiti, **Test Primari**).

Un Partecipante può rifiutare di sottoporsi ai Test Primari in qualsiasi momento ma, in questo caso, deve abbandonare subito le Zone ad Alta Densità cui non potrà più accedere. Ogni Stakeholder deve confermare, su richiesta della FIA, che i Partecipanti di Profilo 1 hanno rispettato tale requisito dei Test primari e deve escludere da ogni Zona ad Alta Densità i Partecipanti di Profilo 1 che non lo hanno fatto.

5.18 Il Partecipante che, fuori dal Sito, avverta i Sintomi del COVID-19 deve recarsi subito al centro medico più vicino, seguendo le istruzioni del suo Stakeholder.

5.19 Il Partecipante che avverte i Sintomi del COVID-19 mentre si trova nel Sito, o che ha un Test Primario positivo, o che è indicato (dal tracciamento manuale dei contatti) come persona che ha avuto un contatto stretto con altra persona infetta, deve presentarsi subito in Quarantena e fare un Test organizzato dal Fornitore di Test Autorizzato (**Test Secondari**). Se l'infezione viene confermata, deve recarsi subito nella zona di Isolamento predisposta nel Sito e seguire le istruzioni del rappresentante delle Autorità sanitarie locali quando è in quarantena o in isolamento.

ARTICOLO 5D. PROTOCOLLI APPLICABILI DOPO LA FINE DI UN EVENTO PARTE PRIMA

5.20 Per quanto possibile, gli Stakeholder devono fare in modo che i Partecipanti lascino il Paese in cui si è svolto l'Evento Parte Prima solo con membri dello stesso Gruppo. Gli Stakeholder devono fornire ai Partecipanti i mezzi necessari per rispettare le misure di prevenzione adeguate durante il viaggio (ad esempio il Distanziamento Sociale, l'igiene/lavare le mani, uso di salviette a base d'alcool e dei PPI).

Nota esplicativa (1) : Un Partecipante che fa parte del personale di uno Stakeholder ma che sia stato assegnato a lavorare esclusivamente nel Gruppo di un altro Stakeholder durante l'Evento Parte Prima, può lasciare il Paese alla fine della gara, con questo stesso Gruppo o con il primo Gruppo del suo Stakeholder.

Nota esplicativa (2) : Se uno Stakeholder è impegnato in due Eventi Parte Prima che si svolgono in settimane consecutive sullo stesso Sito, deve evitare il più possibile che i propri Partecipanti lascino l'hotel nell'intervallo fra i due Eventi.

5.21 Se un Partecipante sviluppa i Sintomi del COVID-19 o se riceve un test positivo al COVID-19 nei **10-14** giorni seguenti la fine dell'Evento Coperto, deve segnalarlo subito al proprio Stakeholder o al professionista medico indicato dal proprio Stakeholder e fornire ogni informazione su tutti i Partecipanti con cui è stato in contatto stretto durante questo periodo. Lo Stakeholder o il medico informeranno quindi il Delegato COVID-19 che il Partecipante non deve più assistere a Eventi Coperti, e il Delegato COVID-19 si occuperà del seguito necessario per i Partecipanti che sono entrati in contatto stretto con lui.

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

PARTE SECONDA DEL PRESENTE CODICE COVID-19

ARTICOLO 6 PROTOCOLLI PER EVENTI PARTE SECONDA

ARTICOLO 6A. PROTOCOLLI SEMPRE APPLICABILI

6.1 Ogni Organizzatore di un Evento Parte Seconda dovrà stabilire ed attuare un efficace piano per limitare il rischio nelle Aree ad Alta Densità del Sito, in conformità a tutti i Regolamenti e Leggi Applicabili e a tutti i requisiti delle autorità sanitarie pubbliche, e seguendo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; tale piano deve includere (ma non solo) controlli della temperatura, lavaggio regolare ed efficace delle mani (utilizzando disinfettanti a base di alcol, ove possibile), corridoi pedonali a senso unico e/o la segnaletica a terra per facilitare il Distanziamento Sociale nelle Aree ad Alta Densità, nonché un sistema efficace per garantire che solo le persone presenti nel Profilo 1 entrino nelle Aree ad Alta Densità (**Piano di Prevenzione COVID-19**). L'Organizzatore metterà a disposizione del Delegato COVID-19 e di tutti gli Stakeholder il suo Piano di Prevenzione COVID-19 in formato digitale e/o cartaceo.

6.2 Gli Stakeholder devono valutare e riesaminare le proprie attività per garantire che siano presenti sul Sito, per loro conto, solo le persone essenziali all'organizzazione ed alla buona riuscita della Manifestazione e/o dell'Evento Coperto in questione.

6.3 Gli Stakeholder devono fornire ai propri Partecipanti copie del Piano di Prevenzione COVID-19, di questo Codice COVID-19 e di ogni modifica dello stesso, accertarsi che siano pienamente informati dei requisiti del presente Codice COVID-19 (come modificato di quando in quando), e che li rispettino.

6.4 Gli Stakeholder devono dedicare delle risorse sufficienti a consentire a loro ed ai propri Partecipanti di conformarsi efficacemente e tempestivamente al presente Codice COVID-19, compresa (ma non solo) l'organizzazione dei Tests Preliminari all'Evento e la fornitura di mascherine di protezione per i Partecipanti di Profilo 1.

6.5 Prima di ogni Evento Parte Seconda (o prima dell'inizio di più Eventi Parte Seconda organizzati nello stesso Sito), ciascuno Stakeholder deve fornire le informazioni e i documenti seguenti all'Organizzatore che li conserverà per sei anni e li presenterà alla FIA su richiesta:

6.5.1 un elenco aggiornato di tutti i Partecipanti che desidera siano presenti, per suo conto, all'Evento Parte Seconda, e la distinzione di ciascuno in Partecipante di Profilo 1 o Partecipante di Profilo 2;

6.5.2 la conferma che ciascun Partecipante di Profilo 1 è Idoneo a Partecipare all'Evento Parte Seconda;

6.5.3 la conferma che ciascun Partecipante iscritto in elenco ha accettato per iscritto di essere vincolato, di conoscere e rispettare il presente Codice COVID-19 (l'Organizzatore conserverà per sei anni tali dichiarazioni e le presenterà alla FIA su richiesta);

6.5.4 l'indicazione del Gruppo cui è assegnato ciascun Partecipante in elenco;

6.5.5 il nome di uno dei Partecipanti dello Stakeholder incaricato di controllare la conformità dei Partecipanti dello Stakeholder al presente Codice COVID-19 e di essere la persona di riferimento per il Delegato COVID-19 cui dovrà segnalare eventuali casi di non-conformità sostanziale.

Possono accedere al Sito solo le Persone Presenti in elenco per le quali siano state fornite tutte le informazioni. Possono accedere alle Zone ad Alta Densità del Sito solo i Partecipanti di Profilo 1 per i quali siano state fornite tutte le informazioni.

6.6 Se, prima di ciascun Evento Parte Seconda, succede che il Partecipante non sia Idoneo a Partecipare all'Evento (ad es. se il suo test è positivo al virus del COVID-19 o se comincia a soffrire di Sintomi del COVID-19 o se ha un contatto stretto con una persona che soffre di Sintomi del COVID-19), il Partecipante non deve dichiararsi Idoneo a Partecipare.

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

6.7 Nel corso dell'Evento Parte Seconda, ciascun Partecipante si impegna a dire immediatamente al proprio Stakeholder, o al professionista medico, designato dal proprio Stakeholder, se è successo qualcosa che può renderlo non più Idoneo a Partecipare (ad es. se il suo test è positivo al virus del COVID-19 o se comincia a soffrire di Sintomi del COVID-19 o se ha un contatto stretto con una persona che soffre di Sintomi del COVID-19). Successivamente, il Partecipante deve adeguarsi alle istruzioni del proprio Stakeholder e del Delegato COVID-19.

6.8 Lo Stakeholder deve sorvegliare di continuo la situazione ed informare immediatamente il Delegato COVID-19 se, durante l'Evento Parte Seconda, succede qualcosa (come ad es. un rapporto secondo i termini dell'articolo 6.7) che renda un Partecipante non più Idoneo, o potenzialmente non più Idoneo, a partecipare all'Evento Parte Seconda. Successivamente, lo Stakeholder deve collaborare con il Delegato COVID-19 per gestire la situazione ed eventualmente ritirare il Partecipante dall'Evento Parte Seconda, se lo richiede il Delegato COVID-19.

ARTICOLO 6B. PROTOCOLLI APPLICABILI PRIMA DI UN EVENTO PARTE SECONDA

6.9 Gli Stakeholder si impegnano, per quanto possibile, a far sì che i Partecipanti si rechino nel Paese del Sito unicamente con i componenti del proprio Gruppo. Gli Stakeholder devono fornire ai Partecipanti i mezzi per osservare le opportune misure di contenimento durante il viaggio (ad es. il Distanziamento Sociale, l'igiene/lavare le mani, l'uso di salviette a base d'alcool, l'uso di PPI).

6.10 Per poter essere ammesse ad entrare nel Sito, le persone devono rispettare i seguenti requisiti pur se in possesso di un valido accredito:

6.10.1 devono aver dichiarato per iscritto, in una forma approvata dalla FIA, di accettare di essere vincolati e rispettare il presente Codice COVID-19;

6.10.2 il loro Stakeholder deve aver confermato che sono Idonee a Partecipare (solo per i Partecipanti di Profilo 1) ;

6.10.3 devono superare tutti i controlli (per esempio, il controllo della temperatura) previsti dalle autorità nazionali o locali o dall'Organizzatore dell'Evento Parte Seconda; e

6.10.4 devono indossare una mascherina di protezione medica fino a raggiungere il posto occupato unicamente dal proprio gruppo (solo per i Partecipanti di Profilo 1)

ARTICOLO 6C. PROTOCOLLI APPLICABILI DURANTE UN EVENTO PARTE SECONDA

6.11 Quando si trovano fuori dal Sito (ad es. in hotel) durante un Evento Parte Seconda o fra due Eventi Parte Seconda, i Partecipanti di Profilo 1 sono tenuti a trascorrere il tempo con i compagni dello stesso Gruppo, limitando al minimo ogni interazione con persone esterne al Gruppo.

6.12 Quando si trovano fuori dal Sito i Partecipanti devono osservare adeguate misure per ridurre i rischi come specificate dai propri Stakeholder (ad es. l'igiene/lavare le mani, salviette a base d'alcool). Gli Stakeholder devono fornire le risorse di cui i Partecipanti avessero bisogno per rispettare tali misure di contenimento dei rischi.

6.13 I Partecipanti di Profilo 1 che fanno parte di uno stesso Gruppo possono fare attività comuni e condividere spazi e strutture comuni all'interno del Sito senza l'obbligo di osservare il Distanziamento Sociale.

Nota esplicativa: Nonostante quanto disposto dall'art.6.13, si raccomanda ai Partecipanti di Profilo 1 di osservare il Distanziamento Sociale o di rispettare altre misure per ridurre i rischi, quali indossare la mascherina di protezione medica, anche quando interagiscono solo con componenti del loro stesso Gruppo.

6.14 Ciascun Partecipante di Profilo 1:

6.14.1 deve ridurre al minimo le interazioni con i componenti di altri Gruppi;

6.14.2 deve indossare la mascherina di protezione medica ogni volta che si trova in spazi usati da componenti di altri Gruppi (ad esempio la pit-lane, la zone delle verifiche tecniche) ;

Parte Prima in vigore dal 19 giugno 2020

Parte Seconda in vigore dal 1 settembre 2020

Modifiche del CMSA del 8 luglio 2021

6.14.3 deve limitare al minimo l'uso di strutture o servizi che siano aperti anche a persone di altri Gruppi.

Nota esplicativa: si raccomanda ai Partecipanti di Profilo 1 di uno Stakeholder di non utilizzare strutture o servizi dedicati ad uso esclusivo di Partecipanti Profilo 1 di un altro Stakeholder (quali ad es. ad esempio, le zone dedicate ai pasti, i bagni);

6.15 Ciascun Partecipante di Profilo 1 deve sempre osservare il distanziamento sociale rispetto a Partecipanti che non fanno parte del proprio Gruppo. Fa eccezione a questa regola il caso in cui tale Distanziamento Sociale possa compromettere la sicurezza, il rispetto dei Regolamenti Applicabili o delle Leggi Applicabili, o la capacità di un Concorrente di partecipare alla Manifestazione in questione. Solo in questi casi, i Partecipanti in questione non sono obbligati ad osservare il Distanziamento Sociale ma devono indossare una mascherina di protezione medica (e/o un altro PPI, secondo le istruzioni del Delegato COVID-19) (a meno che tale presidio non sia sostituito da un sottocasco e un casco integrale che copra occhi, naso e bocca) e portare a termine il proprio compito il più rapidamente possibile, sempre cercando di mantenere la distanza da Partecipanti di altri Gruppi.

6.15.1 Lo Stakeholder che fornisce prodotti o servizi comuni a tutti i Concorrenti di un Evento (per esempio, pneumatici, telemetria, videocamere a bordo, etc.) avrà, nel suo Gruppo, dei Partecipanti che devono interagire nel paddock con Partecipanti di diversi Gruppi. Oltre ad interagire osservando le precauzioni di cui all'art. 6.15, questi fornitori possono introdurre altre misure per ridurre i rischi (come stabilire specifiche fasce orarie per interagire con Partecipanti di un altro Stakeholder) che devono essere rispettate da tutti i Partecipanti che usano i suoi prodotti o servizi. Devono comunicare queste misure a tutti gli utenti prima dell'Evento Parte Seconda in questione, mettendo in copia il Delegato COVID-19.

6.15.2 Lo Stakeholder che fornisce prodotti o servizi comuni a tutti i Concorrenti in diversi paddock deve avere dei Gruppi separati per ogni paddock.

6.16 Si raccomanda ma non è obbligatorio che gli Stakeholders organizzino un test PCR per i propri Partecipanti di Profilo 1 non più di 5 giorni dopo la data del test preliminare all'Evento.

6.17 Il Partecipante che, fuori dal Sito, avverta i Sintomi del COVID-19 deve recarsi subito al centro medico più vicino, seguendo le istruzioni del suo Stakeholder.

6.18 Il Partecipante che avverte i Sintomi del COVID-19 mentre si trova nel Sito, o che è indicato come persona che ha avuto un contatto stretto con altra persona infetta o potenzialmente tale, deve presentarsi subito in Quarantena e seguire le istruzioni del rappresentante delle Autorità sanitarie locali presente sul posto.

ARTICOLO 6D. PROTOCOLLI APPLICABILI DOPO LA FINE DI UN EVENTO PARTE SECONDA

6.21 Per quanto possibile, gli Stakeholder devono fare in modo che i Partecipanti lascino il Paese in cui si è svolto l'Evento Parte Seconda solo con membri dello stesso Gruppo. Gli Stakeholder devono fornire ai Partecipanti i mezzi necessari per rispettare le misure di prevenzione adeguate durante il viaggio (ad esempio il Distanziamento Sociale, l'igiene/lavare le mani, uso di salviette a base d'alcool).

6.22 Se un Partecipante sviluppa i Sintomi del COVID-19 o se riceve un test positivo al virus del COVID-19 nei 14 giorni seguenti la fine dell'Evento Parte Seconda, deve segnalarlo subito al proprio Stakeholder o al professionista medico indicato dal proprio Stakeholder e fornire ogni informazione su tutti i Partecipanti con cui è stato in contatto stretto durante questo periodo. Lo Stakeholder o il medico informeranno quindi il Delegato COVID-19 che il Partecipante non deve più assistere a Eventi Parte Seconda, e il Delegato COVID-19 si occuperà del seguito necessario per i Partecipanti che sono entrati in contatto stretto con lui.